

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

Prot. N.
del

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

N. <u>117</u> del Reg. Data <u>10/12/2013</u> .	OGGETTO: proposta al Consiglio Comunale di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
--	---

L'anno duemilatredici, il giorno dieci di dicembre alle ore 13.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1) <u>FRANCESCO SINATRA</u> | SINDACO |
| 2) <u>ANTONINO LO PUMO</u> | ASSESSORE ANZIANO |
| 3) <u>ROSA MARIA</u> | ASSESSORE |
| 4) <u>DOMENICO LIVOLSI</u> | ASSESSORE |
| 5) _____ | ASSESSORE |

Pareri espressi ai sensi dell'art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica

Si esprime parere non favorevole _____

IL CAPO SETTORE PROPONENTE

09/12/2013 f.to Dott. Nicolò Costa

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta oneri finanziari

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità contabile

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la copertura finanziaria (cap.____ bilancio 2013).

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO

09/12/2013 f.to Dott. Nicolò Costa

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), i signori Assessore La Delfa.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Anna Giunta.

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le relazioni redatte dal responsabile del servizio finanziario (in data 24/01/2013; del 28/06/2013 ed infine prot. n. 23957 del 04/11/2013), parte integrante del presente atto, che motiva per relationem, nella quale si illustra, in un quadro dettagliato, la grave situazione finanziaria in cui versa l'Ente e i fattori che la determinano;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 29/11/2013 e che la precaria situazione finanziaria dell'ente è dimostrata dalla consistente anticipazione di tesoreria ex art. 222 del tueell che non verrà estinta al 31/12/2013, a seguito in particolare dei tagli intervenuti ai trasferimenti erariali e regionali.

Evidenziata in particolare, sia la rilevante entità dell'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e da riconoscere, sia una situazione di contenzioso civile che ogni giorno si fa sempre più gravosa, dovuta soprattutto alla difficoltà di pagare i fornitori entro un tempo ragionevole e all'impossibilità di evitare azioni di recupero crediti mediante procedure esecutive, con ulteriore aggravio di spese.

Rilevato che ai debiti fuori bilancio, allo stato attuale, anche se riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del Tueell, tuttavia non può farsi validamente fronte per la mancanza di idonee risorse economiche e finanziarie per cui vengono promossi giudizi di ottemperanza, con relativa nomina di commissari ad acta.

Considerato che, nonostante i numerosi provvedimenti adottati dall'Amministrazione, finalizzati, da un lato, al contenimento delle spese e, dall'altro, all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, l'Ente non è in grado di far validamente fronte al *deficit* finanziario con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso il loro ammontare esorbitante in relazione al complesso delle entrate comunali.

Considerato che, allo stato, l'Ente patisce inoltre una grave carenza di liquidità, dovuta anche e soprattutto alle drastiche riduzioni dei trasferimenti statali e regionali, per cui è costretto a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, pur se entro i limiti quantitativi di cui all'art. 222 del TUEL, per tutto l'esercizio finanziario.

Evidenziato che l'inasprimento del contenzioso e delle procedure esecutive nei confronti dell'Ente, la prolungata situazione deficitaria di cassa, l'esistenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e di crediti certi liquidi ed esigibili ammontanti ad un rilevante importo e l'impossibilità che, a fronte di questi, possa essere utilizzata ulteriormente l'anticipazione di tesoreria già concessa, sono tutti elementi che connotano, in maniera grave, la situazione finanziaria dell'Ente e che evidenziano uno squilibrio strutturale di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Rilevato che il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012, in corso di conversione, ha introdotto, dopo l'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), tre articoli aggiuntivi (243-bis, 243-ter e 243- *quater*) che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di squilibrio finanziario;

Evidenziato che il ricorso alla procedura di riequilibrio appare configurato come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che diversamente da quanto già

consentito ai sensi degli articoli 193 e 194 del TUEL, che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni, detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di dieci anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Rilevato che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'interno e successiva approvazione (o diniego) da parte della competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente.

Preso atto che solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito.

Preso atto, pertanto che, allo stato, lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L;

Ritenuto pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243 bis del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174/2012, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Ritenuto altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi molto più negativi e penalizzanti di una possibile procedura di dissesto;

Dato atto, ai sensi del sopra richiamato art. 243 bis del TUEL, che:

- entro cinque giorni dalla data di sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Sicilia e al Ministero dell'interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3;
- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005;
- entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di esecutività della suddetta deliberazione, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- detto piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

1. le eventuali misure correttive adottate dall'Ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
 2. la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
 3. l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni, a partire da quello in corso;
 4. l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
 5. ai fini della predisposizione del piano, l'Ente é tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;
- al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:
 1. può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
 2. é soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed é tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
 3. é tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
 4. é soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
 5. é tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
 6. é tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;
 7. può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia

avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dal precedente punto 1) e che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente e alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

PROPONE DI DELIBERARE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare il seguente schema di deliberazione, da rimettere allo stesso, competente per la sua approvazione a termini di legge:

- **di dare atto che, per quanto esposto in modo puntuale e dettagliato dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente nella sue relazioni del 24/01/2013, del 28/06/2013 ed infine prot. n. 23957 del 04/11/2013 allegata al bilancio 2013, – sussistono per questo Comune tutte le condizioni previste dall'art. 243–bis del D.L.gs 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che consentono il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dalla stessa norma, procedura pertanto “consigliata” dallo stesso Responsabile, proprio sulla base di una analisi complessiva della situazione finanziaria dell'Ente e del miglior modo di darvi soluzione, sulla scorta degli strumenti normativo-finanziari disponibili;**
- **di deliberare, pertanto, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243–bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;**
- **di trasmettere la presente deliberazione, entro 5 giorni dalla data della sua esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'interno;**
- **di impegnare il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso di approvazione , corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziario;**
- **di dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;**
- **di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nonché la trasmissione a tutti gli enti ed organismi competenti ed interessati;**
- **di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva attesa l'urgenza di avviare la relativa procedura nell'interesse dell'Ente.**

2. Di trasmettere la presente al Consiglio comunale, organo competente all'approvazione, nei termini di cui allo schema infra riportato, del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243–bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra deliberato nell'interesse dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO
F.to Francesco Sinatra

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Giunta

L' ASSESSORE ANZIANO
F.to Antonino Lo Pumo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno **12 Dicembre 2013** e per quindici giorni fino al **27 Dicembre 2013**

Leonforte, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE

certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, all'indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 il giorno **12 Dicembre 2013** e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 dicembre 1991, n. 44.

Leonforte, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Giunta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **10/12/2013**

- ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
- ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva.

Leonforte, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Giunta

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Leonforte, lì